



TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED]/2020 del Ruolo Generale promossa

DA

[REDACTED] *Parte_1* (P. IVA n° [REDACTED] *P.IVA_1*), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano alla Piazza Cordusio, per essa la [REDACTED] *CP_1* già [REDACTED] *CP_2* (P. IVA [REDACTED] *P.IVA_2*) in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Verona alla [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED] *C.F._1* pec: [REDACTED] *Email_1* ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Lecce alla Via [REDACTED] n. 2;

-ATTRICE OPPOSTA-

CONTRO

[REDACTED] *Controparte_3* (c.f. [REDACTED] *C.F._2*) nata a Brindisi il 05.03.1966 e residente in Torchiarolo (BR), C.da [REDACTED] in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED] *C.F._3* ; pec: [REDACTED] *Email_2* ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo difensore sito in Oria (BR) alla Via [REDACTED]

- CONVENUTA OPPOSTA-

NONCHE' CONTRO

[REDACTED] *CP_4* (P.IVA [REDACTED] *P.IVA_3*), in persona del legale rappresentante pt, con sede legale in Milano alla Via [REDACTED] quale procuratrice mandataria di [REDACTED] *CP_5* (P. IVA [REDACTED] *P.IVA_4*), con sede legale in Milano alla Via [REDACTED], rappresentata e difesa e difesa dall'avv [REDACTED] (c.f. [REDACTED] *CodiceFiscale_4* pec: [REDACTED] *Email_3* ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo difensore sito in Gravina di Puglia (BA) alla via [REDACTED]

- INTERVENTRICE -

[REDACTED] *Controparte_6* (P.IVA [REDACTED] *P.IVA_3*), già [REDACTED] *CP_4* in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Milano, alla Via [REDACTED], quale

procuratrice della *Parte_2* (P.IVA *P.IVA_5*), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Milano (MI), via [REDACTED], rappresentata e difesa e difesa dall'avv. [REDACTED] (c.f. [...]
C.F._4; pec: *Email_3* ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo difensore sito in Gravina di Puglia (BA) alla via [REDACTED]
[REDACTED]

- INTERVENTRICE -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito della fase sommaria dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., proposta con ricorso del 30.09.2019 da *Controparte_3*, conclusosi con ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa da questo Tribunale G.E. Dott. S. Sales, in data 25.06.2020, la creditrice opposta *Parte_1* con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.07.2020, proponeva ritualmente il presente giudizio di merito.

Con il libello introduttivo, l'attrice deduceva l'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 1 n. 3 c.p.c., costituito dal mutuo ipotecario, stipulato in data 18.05.2010, nonché la legittimità del tasso di interesse corrispettivo e di mora pattuito ed effettivamente applicato al predetto rapporto bancario.

Pertanto, l'attrice chiedeva, in via preliminare, la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa dal G.E. in data 25.06.2020 e, nel merito, il rigetto di tutte le doglianze e di tutte le domande della debitrice opponente *Controparte_3* e la declaratoria di legittimità, validità ed efficacia dell'atto di pignoramento immobiliare opposto, con condanna della debitrice al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Con decreto del 04.09.2020, la causa veniva assegnata al Giudice Dott.ssa P. Liaci e chiamata per la prima udienza del 10.12.2020.

Con comparsa depositata in data 17.11.2020 si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta debitrice *Controparte_3*, per ivi dedurre:

1. il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, della procuratrice *CP_1* (già *CP_2* per nullità della procura conferita alla stessa dall'istituto mutuante *Parte_1*
2. l'inesistenza del titolo esecutivo per assenza dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c.;
3. l'illegittima pattuizione e applicazione di interessi usurari al rapporto di mutuo bancario *Parte_1* del 18.05.2010.

La convenuta, pertanto, chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale in capo alla *CP_1* e,

nel merito, il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice con condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Con ordinanza del 10.12.2020, la Dott.ssa P. Liaci rinviava la causa all'udienza del 15.07.2021 assegnando alle parti i termini 183 VI co. c.p.c..

Con atto depositato il 09.02.2021, interveniva nel giudizio la **CP_4** quale procuratrice **Parte_3** della **CP_5** quest'ultima nella qualità di cessionaria del credito scaturente del mutuo **Parte_1** del 18.05.2010 giusta cessione in blocco ex art. 58 TUB con effetto dal 21.10.2020 pubblicato in G.U. Parte Seconda, anno 161°, numero 127 del 29.10.2020, per ivi far proprie tutte le domande formulate dall'attrice.

Depositata ritualmente dalle parti le rispettive memorie 183 VI comma c.p.c., con decreto presidenziale del 12.03.2021 la causa veniva assegnata al Dott. **Per_1**, che con decreto del 07.07.2021 differiva l'udienza del 15.07.2021 al 23.02.2022. Con decreto del 17.12.2021 la causa veniva assegnata a questo Giudice.

Con ordinanza del 25.01.2023 la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.09.2023 con la concessione alle parti del termine per note conclusive ed, all'udienza del 27.09.2023, veniva incamerata per la decisione.

Con ordinanza del 18.10.2023/01.11.2023, questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento della CTU contabile avente ad oggetto il tasso di interesse pattuito ed effettivamente applicato al rapporto bancario oggetto di causa, nominando all'uopo il CTU Dott. **Persona_2** e rinviando la causa all'udienza del 09.11.2023 per il giuramento del CTU e la formulazione dei quesiti.

Con ordinanza del 09.11.2023 questo Giudice formulava i quesiti al CTU.

Con atto depositato in data 24.07.2024, interveniva nel giudizio **CP_6** [...] (già **CP_4**, quale procuratrice di **Parte_2** quest'ultima cessionaria del credito scaturente dal rapporto bancario oggetto di causa giusta cessione in blocco ex art. 58 TUB intercorsa tra la medesima e **CP_5** con efficacia giuridica dal 26.02.2024 e pubblicata in G.U. Parte II n.25 del 29.02.2024, con successiva pubblicazione integrativa in G.U. Parte II, n.29 del 09/03/2024.

L' **Controparte_6** quale seconda cessionaria, con il suo atto di intervento, faceva proprie tutte le deduzioni difensive e le domande formulate dall'attrice **Parte_1** e già fatte proprie dall'intervenitrice prima cessionaria **CP_5** [...]

In data 19.09.2024, il CTU Dott. **Persona_2** depositava il suo elaborato peritale definitivo, le cui risultanze venivano dal medesimo confermate in sede di

chiarimenti resi all'udienza del 27.11.2024.

Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 27.11.2024, questo Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale al 22.10.2025.

Con decreto del 14.08.2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 22.10.2025 con la concessione alle parti del termine per il deposito delle rispettive note di trattazione scritta.

Istruita la causa in via documentale e con la disposta CTU contabile, all'udienza cartolare del 22.10.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, questo Giudice la incamerava per la decisione senza concessione di ulteriori termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale

1. Sulla domanda attorea di revoca dell'ordinanza del G.E. di sospensione dell'esecuzione.

Deve ritenersi inammissibile, in questa sede, la domanda formulata, in via pregiudiziale, dall'attrice di revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa dal G.E. in data 25.06.2020 nella fase sommaria (R.G. n. ██████████ 1/2019), ordinanza non tempestivamente reclamata dall'opposta.

Ciò, in forza del disposto di cui all'art. 177 comma 3 n. 3 c.p.c. che testualmente recita: << Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate: (...) 3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo>>, da combinarsi con quello di cui all'art. 624 comma 2 c.p.c. che prevede espressamente: <<contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo [669 terdecies](#) c.p.c.>> e, pertanto, contempla, per detta ordinanza, lo specifico strumento di impugnazione.

D'altronde, sul piano processuale, la sentenza, definitiva del giudizio di merito, e' destinata a superare la disposta sospensione, ove siano accolte le ragioni di parte creditrice, oppure, in alternativa - quando i motivi dell'opposizione, proposta in via sommaria, dal debitore, siano convalidati - a corroborare, implicitamente, la misura cautelare, giustificandone la permanenza.

2. Sulle doglianze formulate ex novo dalla convenuta opponente, deducibili e non dedotte nella fase sommaria.

E' meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa dell'attrice e delle interventrici con riguardo alle doglianze dell'opponente, oggi convenuto, che, benché deducibili nel ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. introduttivo della fase sommaria, non venivano ivi dedotte, ma proposte *ex novo*, in sede di costituzione, nella presente fase di merito.

Infatti, è consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte che: << nel giudizio di opposizione all'esecuzione [ex art. 615 cod. proc. civ.](#), l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto le "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "petitum" e "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente, nel successivo giudizio di merito [ex art. 616 c.p.c.](#), non può mutare le domande modificando e/o integrando le ragioni di opposizione proposte nel ricorso introduttivo della fase cautelare, né il Giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 07.08.2013, n. 18761; Cass. 20.01.2011, n. 1328; Cass. 07.03.2003, n. 3477).

Ha precisato, inoltre, sul punto, la Suprema Corte che: << i fatti giuridici esistenti e deducibili al momento in cui viene proposta l'opposizione identificano la domanda ad essa sottesa e, poiché la domanda giudiziale deve essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio, è di tutta evidenza che detti fatti debbono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente nel corso del processo di opposizione l'allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall'introduzione dell'opposizione si risolve, proprio per il carattere eterodeterminato del diritto fatto valere, in una "mutatio libelli", come tale non consentita dall'[art. 183 c.p.c.](#)>> (cfr. Cass. 20.01.2011, n. 1328).

Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità delle doglianze proposte dalla convenuta opponente per la prima volta nel presente giudizio di merito, con riguardo alla dedotta "nullità assoluta della procura data da **Parte_1** a **CP_1** (già **CP_2** " nonché alla dedotta "violazione del limite di finanziabilità previsti dall'[art. 38 comma 2 Tub](#)", trattandosi di profili esistenti e deducibili già nel ricorso in opposizione [ex art. 615 c.p.c.](#) introduttivo della fase sommaria innanzi al G.E. ed ivi non dedotti dalla debitrice.

3. Sulla dedotta nullità della procura conferita da **Parte_1 [...] a **CP_1** (già **CP_2**).**

Anche a voler prescindere dall'affermata inammissibilità, la questione relativa alla validità della procura conferita dalla mutuante **Parte_1** a "**CP_1** [...] (già **CP_2**) – che costituisce un aspetto valutabile e rilevabile d'ufficio – sarebbe, comunque, priva di fondamento, in quanto smentita *per tabulas* dal contenuto della procura del 22.01.2008 a rogito Dott. P. **Per_3** (all. 2 fasc. attoreo).

Nel suindicato rogito notarile, infatti, con riguardo all'oggetto del potere di

rappresentanza, conferito da *Parte_1* alla procuratrice allora denominata *Controparte_7*”, si legge testualmente <<la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali e della proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali posizioni anomale, con il correlativo potere di stare in giudizio per la società ai sensi dell’art. 77 del c.p.c.>> con espressa previsione altresì del potere della nominata procuratrice di promuovere, in nome e per conto dell’istituto mutuante, << le azioni cautelari e concorsuali e le esecuzioni mobiliari ed immobiliari ed i ricorsi per ingiunzione>>.

Dunque, la notifica, in data 07.11.2018, da parte della procuratrice, dell’atto di pignoramento immobiliare alla debitrice, deve ritenersi ricompreso in detto potere di rappresentanza.

E’, altresì, provato che la mandataria di cui alla suindicata procura del 22.01.2008 a rogito Notar Dott. P. *Per_3* ha subito delle modifiche nominali della ragione sociale che, ovviamente, non hanno comportato mutamento della soggettività giuridica della società.

In particolare, era originariamente denominata *Controparte_7* [...], poi ridenominata, dapprima, *Controparte_8* e, successivamente “ *CP_2* ”, sino ad assumere l’attuale denominazione *CP_1* .

Nel Merito

4. Sulla dedotta insussistenza di valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c..

E’ destituita di fondamento la doglianza della convenuta debitrice relativa alla asserita non idoneità del mutuo *Parte_1* stipulato *inter partes* in data 18.05.2010 a rogito Notar Dott. *Per_4* a costituire valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c. trattandosi, a dire della stessa, di “*mutuo condizionato*”, affetto dall’assenza della contestuale “*traditio*” della somma mutuata in favore della stessa quale elemento essenziale del contratto reale di mutuo.

Ciò, in quanto l’assunto dell’opponente relativo al presunto difetto della “*traditio*” contestuale alla sottoscrizione del mutuo è smentito *per tabulas* dalle pattuizioni di cui al suindicato atto pubblico del 18.05.2010 (*cf. all. n. 4 fascicolo attoreo*).

Infatti, alla clausola di cui all’art. 1 del rogito, si legge che la mutuataria (impresa individuale XXXXXXXXXX) <<dichiara di aver ricevuto dalla banca la somma mutuata, al netto dell’imposta sostitutiva e di altri oneri accessori, come da lettera consegnata alla parte mutuataria ed in conformità alle sue istruzioni, e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto>>. Clausola con cui la debitrice presta quietanza in relazione all’avvenuta erogazione e consegna della somma, mutuata in suo favore, contestualmente alla stipula del

rogito notarile.

Alla clausola di cui all'art. 2 del rogito, le parti pattuiscono la "riconsegna" da parte della mutuataria in favore dell'istituto di credito mutuante della somma finanziata al fine di costituire un deposito cauzionale infruttifero presso il medesimo istituto di credito a garanzia degli adempimenti posti a carico della debitrice ai punti di cui alle lett.re a), b) c), d) e f) della medesima clausola. Deposito cauzionale infruttifero costituito con la stessa somma mutuata a mezzo della "riconsegna" dalla debitrice alla banca. "Riconsegna" che, per l'appunto, presuppone l'antecedente "traditio".

Orbene, con riferimento al quadro interpretativo in materia, deve ormai ritenersi superato il precedente orientamento della III ° Sezione della Suprema Corte di cui alla sentenza del 03.05.2024 n. 12007, secondo cui, anche nel caso di mutuo cauzionato – intendendosi come tale il complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro, prevedendosi la contestuale riconsegna a sé per la costituzione di un *deposito cauzionale*) << ai fini della sussistenza di un valido titolo esecutivo negoziale ex art. 474 comma 2 n. 3) è necessario un ulteriore atto consacrato nelle forme richieste dall'[art. 474 c.p.c.](#) (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita in deposito alla mutuante) in favore della parte mutuataria, svincolo atto a far risorgere, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione della somma> (cfr. Cass. n. 12007/2024).

Tale pronuncia, peraltro, si inseriva nel vivace dibattito già esistente, in dottrina e nella giurisprudenza di merito, riguardo al concetto di "traditio" della somma mutuata e all'eventuale equipollenza delle forme alternative di trasferimento della disponibilità del denaro dato in prestito, rispetto alla sua consegna materiale (cfr. Cass. 06.12.2023, n. 34116; [Cass. n. 7116/1998](#); Cass. n. 6686/1994; Cass. n. 11116/1992).

Alla stessa suindicata pronuncia della Suprema Corte del 03.05.2024 n. 12007, aveva fatto seguito, inoltre, il dibattito, in sede interpretativa, in ordine alla configurabilità o meno di un titolo esecutivo negoziale "complesso" ossia a "formazione progressiva", costituito, per l'appunto, dall'atto pubblico notarile di mutuo e dal successivo atto di "svincolo ed effettiva consegna del denaro mutuato in favore del mutuatario", da consacrarsi sempre nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata prescritta dall'art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c..

Nel suindicato contesto, è di recente intervenuta la suindicata dirimente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5968/2025.

Le Sezioni Unite nella suindicata recente pronuncia hanno chiarito che: << Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione

contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto>>(cfr. Cass. Sezioni Unite n. 5968/2025).

Come si legge nella pronuncia in esame, le Sezioni Unite pervengono al sopra enunciato principio di diritto sulla base delle seguenti argomentazioni: <<*una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. I patti accessori appena visti (e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'[art. 474 cod. proc. civ.](#); il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede>>.*

Le Sezioni Unite precisano, infine, che: <<*Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario (...). In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile; pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione*

restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo ed, a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma>> (cfr. Cass. Sezioni Unite [sentenza n. 5968 del 06.03.2025](#) parte motiva).

Dunque, se vi è stata *traditio* della somma - per quanto virtuale, e non estrinsecantisi in una consegna materiale della *res* -, vi è, comunque, un idoneo titolo esecutivo, anche quando alla suddetta *traditio* segua l'immediato e contestuale ritrasferimento della somma in favore del mutuante ai fini della sua costituzione in cauzione o in pegno.

Pertanto, deve concludersi che le Sezioni Unite hanno chiarito la distinzione, che a dire il vero si era già affermata, in via interpretativa, tra la suddetta ipotesi qualificabile quale c.d. mutuo bancario "*cauzionato*", che integra, di per sé, un titolo esecutivo negoziale mono strutturato ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c. e il c.d. mutuo bancario "*condizionato*". Tal ultimo non integra, di per sé stesso, titolo esecutivo negoziale e necessita, a tal fine, di un ulteriore atto pubblico o di una scrittura privata autenticata attestante l'effettiva consegna della somma al mutuatario, fattispecie quest'ultima di titolo esecutivo negoziale *compleso*.

Tornando al caso di specie, alla luce del suindicato principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite, a cui questo Giudice aderisce e tenuto conto delle suindicate pattuizioni *inter partes* e delle ulteriori risultanze documentali, deve ritenersi che il rogito di mutuo bancario ipotecario del 18.05.2010 integri la fattispecie del mutuo cauzionato caratterizzato dalla contestuale *traditio* della somma mutuata in favore del mutuatario ed, in quanto tale di per sé sufficiente a costituire idoneo titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c.

5. Sulla dedotta usurarietà degli interessi.

Destituita di fondamento deve ritenersi la doglianza della debitrice opponente avente ad oggetto gli interessi corrispettivi e moratori pretesi dalla creditrice. Ciò, alla luce delle chiare risultanze dell'elaborato peritale del CTU Dott. *Persona_2*

Nello stesso, infatti, quanto al profilo della determinatezza del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di interesse di mora, si legge: <<alla luce delle condizioni espresse nel contratto, si può affermare che i tassi corrispettivi e di mora sono determinati e chiaramente stabiliti e di comune reperibilità>>.

Per contro, quanto agli interessi corrispettivi pattuiti e pretesi si legge testualmente: << non si è verificato un superamento del tasso soglia originario sugli interessi corrispettivi>>. Quanto al tasso di interesse di mora si legge

testualmente: << la clausola di previsione di aumento di 2 punti percentuali annui a titolo di interessi di mora sul tasso corrispettivo, è in linea con il DM del 25/03/2003>>, quanto agli interessi di mora applicati si legge <<non si è verificato il superamento del tasso soglia originario sugli interessi di mora>>.

La disamina e le conclusioni del CTU, del resto, devono ritenersi in linea con i principi di diritto sanciti in materia di usura dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 19597/2020, in ordine ai criteri di calcolo a cui attenersi al fine di valutare l'eventuale superamento del tasso soglia quanto agli interessi corrispettivi e quanto a quelli moratori, secondo cui: << in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (cfr. Cass. del 04.11.2021, n. 31615; Cass. 29.05.2024, n. 15007).

L'ulteriore doglianza della debitrice relativa al piano di ammortamento alla francese, risulta smentita dalla documentazione contrattuale, ove risulta precipuamente indicata la tipologia del piano di ammortamento a rata costante sottoscritto dalle parti ed allegato al contratto, nonché smentita, quanto al presunto anatocismo dalle risultanze della CTU contabile espletata.

Peraltro, sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto del contratto e del tasso di interesse, giova richiamare il principio di diritto sancito sull'argomento dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con [sentenza n. 15130 del 29.05.2024](#), secondo cui: << in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>> (v. Cass. Sez. Unite 15130 del 29 maggio 2024).

Sotto il profilo del dedotto anatocismo, che scaturirebbe dall'ammortamento alla francese, il CTU ha accertato che, esaminando il piano sottoscritto dalla debitrice e allegato al contratto, si evince che: <<il calcolo degli interessi è stato effettuato prendendo come base di calcolo il capitale residuo per ogni rata

successiva, azzerando di fatto gli interessi ad ogni pagamento di rata, non prevedendo capitalizzazione degli interessi alla scadenza della rata. Tutto ciò non ha generato effetti anatonistici, che prevede invece un calcolo degli interessi maturati ed accumulati sul debito residuo>>.

Tale conclusione del CTU, del resto, è in linea con il recente consolidato orientamento della Suprema Corte sull'argomento secondo cui: <<nell'ammortamento alla francese, non si verifica la produzione di "interessi su interessi", ossia di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), bensì si produce l'effetto secondo cui "nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto>> (cfr. Cass. 25.06.2025, n. 17165, conformi [Cass. n. 8322/2025](#); [Cass. n. 7382/2025](#)).

Infine, infondata appare la doglianza della debitrice riguardo all'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), a suo dire, non debitamente considerato nell'elaborato peritale del CTU ai fini della valutazione di un eventuale aggravio di costo a carico della stessa.

A tal riguardo, infatti, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: << l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica [ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993](#), tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass 19.09.2024, n.25199; [Cass. n. 39169/2021](#))>>.

6. Sulla legitimatio e sulla titolarità del credito in capo alle interventrici.

Con riguardo alle posizioni delle interventrici [CP_5](#) e [Parte_2](#) [...] quali cessionarie del credito scaturente dal contratto di mutuo [Parte_1](#) del 18.05.2010, l'eccezione della debitrice - peraltro, non proponibile nella fase sommaria - deve ritenersi ammissibile, trattandosi di aspetto, oltre che sopravvenuto, riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato rilevabili *ex officio*.

A tal riguardo, deve premettersi che la questione in esame, riveste rilevanza esclusivamente per la "prosecuzione dell'esecuzione immobiliare" (e dunque

riguardo alla legittimazione alla riattivazione della procedura esecutiva R.G. n. [REDACTED] attualmente sospesa), ma non rileva ai fini della validità ed efficacia dell'atto di pignoramento immobiliare, eseguito in data 07.11.2018 dall'istituto mutuante [REDACTED] *Parte_1* (per il tramite della [REDACTED] *CP_1* già [REDACTED] *CP_2* .

Ciò in quanto [REDACTED] *Parte_1* assume il ruolo di creditrice procedente nella procedura esecutiva immobiliare.

Ciò premesso, l'eccezione della debitrice è meritevole di accoglimento con riguardo al profilo dell'effettiva titolarità del credito oggetto di causa in capo alle cessionarie, espressamente disconosciuta e contestata dalla difesa dell'opponente.

A tal riguardo, giova richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite nella suindicata pronuncia n. 2951/2016 che possono elencarsi come segue:

- la *legittimazione ad agire* attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;

- profilo ben diverso è quello della titolarità sostanziale della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, salva l'ipotesi che il convenuto riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità attorea;

- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non è un'eccezione in senso stretto con la conseguenza che può essere proposta in ogni fase del giudizio) ed, a sua volta, il Giudice può rilevare *ex officio* la carenza di titolarità del diritto (*Cass. n. 39528/ 2021*).

- la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;

Orbene, quanto al profilo della mera *legitimatatio ad executivis*, il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente assumendo di essere titolare (originario o derivato) dell'interesse al procedimento esecutivo, limitandosi a far menzione del titolo traslativo del credito azionato.

Venendo al caso di specie, nei rispettivi atti di costituzione in giudizio ex art. 111 c.p.c., la [REDACTED] *CP_5* (per il tramite di [REDACTED] *CP_4*) asseriva la sua

qualità di cessionaria del credito scaturente del mutuo *Parte_1* del 18.05.2010 giusta cessione in blocco ex art. 58 TUB con effetto dal 21.10.2020 pubblicata in G.U. Parte Seconda, anno 161°, numero 127 del 29.10.2020 e la *Parte_2* [...] (per il tramite di *Controparte_6* già *CP_4* asseriva la sua qualità di cessionaria del credito di cui è causa giusta cessione in blocco ex art. 58 TUB intercorsa tra la medesima e *CP_5* con efficacia giuridica dal 26.02.2024 e pubblicata in G.U. Parte II n.25 del 29.02.2024, con successiva pubblicazione integrativa in G.U. Parte II, n.29 del 09/03/2024.

Pertanto, alla luce del sopra delineato quadro regolatorio della materia e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, deve concludersi che le interventrici, alla data delle loro rispettive costituzioni in giudizio, erano dotate della *legitimatio in executivis* e della *legitimatio ad causam* nel presente giudizio.

a) Sulla funzione della pubblicazione in G.U.

La cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto, il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del TUB, disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario *erga omnes* succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (*cf. Cass. civ. n. 1684/2012*, secondo cui <<La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità>>, *v. anche Cass. n. 20495/2020*).

Nel caso *de quo*, quanto all'aspetto del mero *adempimento pubblicitario* atto a rendere le suindicate cessioni in blocco opponibili alla debitrice, non vi è alcun dubbio che le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, prodotte agli atti dalle interventrici, abbiano assolto alla finalità conoscitiva *erga omnes*.

b) Sulla prova dell'effetto traslativo scaturente dalla "cessione in blocco".

In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti, nonché un terzo orientamento "*mediano*"

tra i primi due.

1) L'indirizzo "semplificatorio" e la sua compatibilità con i principi generali della materia.

Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare i rapporti oggetto della cessione (*v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821*).

Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in *esigenze di semplificazione probatoria* che sarebbero imposte dalla *ratio* dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con una forma di pubblicità impersonale ed *erga omnes*.

Tale orientamento presenta la criticità di pervenire a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità *ex lege* - per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria (ossia quella della c.d. notifica *erga omnes* di cui all'art. 58 TUB) - con il ben diverso e più importante piano della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione derogatoria, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.

D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi, a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa *subvalente*.

Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi pubblicati in G.U. che si limitano a locuzioni laconiche come «*sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco*».

Per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza. Si è, infatti, sostenuto che «*...in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare*

senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (cfr. Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. n. 22268/2018)

Non può sottacersi inoltre come le modalità di indicazione debbano essere, oltre che complete sotto il profilo descrittivo, anche comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza, soprattutto quando il debitore ceduto sia un consumatore..

Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «*Cod. pratica*» o «*NDG*».

Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.

II) Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.

La soluzione giurisprudenziale maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere dalla natura ed efficacia traslativa, come nel caso di specie, o solo obbligatoria del contratto.

La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice *case by case* e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva. Dunque, il codice del 1942 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale. Tanto in quanto, se è vero che non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova *ad probationem*, né tanto meno *ad substantiam*, è parimenti vero che esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).

Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione, salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione.

Tale orientamento ha affermato che «*la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <<minima>> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente*

posta in essere>> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2.03. 2016, n. 4116 e Cass., 28.02. 2020, n. 5617).

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (*v. Cass., ord. 24797 del 2020*). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (*v. Cass. civ., n. 4116 del 2016*).

In ogni caso, come già evidenziato, la prova deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: - l'effettivo perfezionarsi della cessione; - il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto; l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (anche l'uso di posizioni numeriche univocamente riferibili al debitore).

Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio 2024, n. 3405), secondo cui *«in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente»*.

Ragion per cui, in forza di tale orientamento, deve concludersi che, nella fattispecie della cessione in blocco, non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto autenticato dell'atto di cessione notarile.

III) La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.

Tanto premesso - fermo restando il carattere dirimente dell'effettiva produzione in giudizio dell'atto notarile di cessione (o quanto meno di un estratto autentico di detto atto) contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, costituente per l'appunto la prova documentale principe dell'effettiva inclusione del credito nel *“blocco ceduto”* e quindi dell'effettiva traslazione del diritto in capo alla cessionaria - qualche pronuncia ha prefigurato idoneo a tal fine anche il ricorso alla prova presuntiva. In tal caso, sarebbe comunque necessaria ed indefettibile la prova di una pluralità di circostanze convergenti, coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal

codice, che, per l'appunto, richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.

In particolare, al tal precipuo fine, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente, ma nella loro cosussistenza e nelle loro relazioni e inferenze reciproche:

➤ la produzione giudiziale dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;

➤ la produzione giudiziale delle lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;

➤ la produzione giudiziale dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.

Dichiarazione quest'ultima che è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento. Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto *de quo* fra i crediti oggetto di cessione. Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia, ovvero, ad un soggetto (cedente) che anche se costituito in giudizio e dunque parte della controversia ha un interesse sostanziale coincidente con l'interesse sostanziale del cessionario del credito e confligente con quello del debitore ceduto.

Tanto consente di dubitare del valore probatorio di "*confessione stragiudiziale*" ex art. 2735 c.c. di detta dichiarazione unilaterale resa dalla cedente, trattandosi di dichiarazione *resa nell'interesse anche della stessa cedente* e dunque avente ad oggetto un "*fatto favorevole*" non solo alla cessionaria ma anche alla stessa cedente che l'ha resa (e non già un "*fatto sfavorevole*" costituente il tipico oggetto della prova confessoria). Trattasi dunque di mera dichiarazione di scienza che dimostra, al più, solo la provenienza della stessa e può essere liberamente valutata dal Giudice.

IV) Il caso di specie, anche con riguardo al profilo dei requisiti di forma prescritti dall'art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c. nei casi di cessione in blocco ex art. 58 Tub.

Delineato il quadro normativo della materia, nonché il quadro degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte sull'argomento, questo Giudice, pur aderendo al suindicato orientamento c.d. "*mediano*", ritiene che, dalla speciale materia in questione, debba essere bandita la possibilità di una

prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto.

A tal riguardo, giova richiamare la pronuncia della Suprema Corte del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario «...*dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale*».

Tanto anche alla luce delle recentissime pronunce della Suprema Corte Cassazione del 25.08.2025, rispettivamente nn. 23834, 23849 e 23852, che, sebbene pronunciate con precipuo riguardo alla richiesta della cessionaria ex art. 58 TUB di ammissione allo stato passivo delle procedure concorsuali, hanno confermato che il cessionario ha un onere probatorio rigoroso e articolato e che, pertanto, non è sufficiente il mero possesso di documenti inerenti il credito, né la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione del cedente, essendo invece necessaria la prova puntuale della riferibilità del credito al novero di quelli ceduti e della sua effettiva *traslatio* nonché la prova che il credito oggetto di causa non sia tra quelli esclusi dalla cessione.

Pertanto, la Suprema Corte conclude che, in caso di contestazione, il Giudice deve accertare la sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto della titolarità.

Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica *erga omnes* a mezzo pubblicazione in G.U. sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Trattasi infatti di un dato che, al più, può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze gravi precise e concordanti che convergano univocamente nel dimostrare la ricomprensione nella cessione in blocco ex art. 58 TUB della posizione creditoria intimata ed oggetto dell'odierna controversa.

Nel caso di specie, deve osservarsi che le interventrici CP_5 e [...] Parte_2 a fronte dell'espressa contestazione della titolarità del credito formulata dalla debitrice, non hanno provveduto a produrre in giudizio i rispettivi atto notarili di cessione o quantomeno gli estratti autentici di detti atti contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche.

Pertanto, nel presente giudizio, non risulta fornita la prova documentale principe e dirimente con riguardo all'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nelle suindicate n. 2 cessioni in blocco ex art. 58 TUB ed alla conseguente effettiva traslazione del credito, dapprima in capo alla cessionaria CP_5 e successivamente in capo alla cessionaria Parte_2

A tanto deve aggiungersi che la seconda (ed ultima) cessionaria **Parte_2** [...] si è limitata a produrre la pubblicazione in G.U. Parte II n.25 del 29.02.2024 integrata dalla pubblicazione in G.U. Parte II, n.29 del 09/03/2024 ed una dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione rilasciata dalla prima cessionaria **CP_5** priva di valenza confessionaria. A sua volta, la prima cessionaria **CP_5** - limitandosi a produrre la pubblicazione in G.U. ed una dichiarazione unilaterale di **Parte_1** priva di valenza confessionaria - non aveva prodotto l'atto pubblico (né un estratto autentico di detto atto pubblico) avente ad oggetto l'antecedente cessione in blocco intercorsa tra la medesima e la mutuante **Parte_1**

Per tutte le suesposte ragioni, deve dunque concludersi che la documentazione prodotta dalle interventrici **CP_5** e **Parte_2** **Parte_2** non consente di affermare la concomitante sussistenza di quella pluralità di elementi gravi precisi e concordanti atti a provare con certezza la traslazione del credito *de quo*, in capo alla prima cessionaria e successivamente in capo alla seconda cessionaria.

Peraltro, sempre avendo riguardo alla documentazione prodotta dalle interventrici **CP_5** e **Parte_2** deve aggiungersi un'ulteriore profilo di criticità costituito dalla valutazione della sussistenza o meno, nel caso di specie, di un valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in favore delle stesse.

Tanto in quanto - se non vi è dubbio che l'atto pubblico notarile di mutuo **Parte_1** 18.05.2010 costituisca valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c. in favore dell'istituto bancario mutuante (**Parte_1** nominativamente indicato quale creditore nel titolo negoziale in questione - altrettanto non può ritenersi con riguardo alle interventrici **CP_5** e [...] **Parte_2**

Queste ultime, infatti, nella qualità di cessionarie del credito di cui è causa, avrebbero dovuto produrre, oltre al suindicato mutuo fondiario intestato ad **Parte_1** anche un atto ricevuto da [notaio](#) o da altro [pubblico ufficiale](#) autorizzato dalla legge (atto pubblico) ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c., ovvero, **quantomeno una scrittura privata autenticata ex art. 474 comma 2 n. 2) c.p.c. idonei ad integrare il titolo esecutivo negoziale atto a consentire loro di proseguire l'azione esecutiva originariamente intrapresa dalla mutuante** **Parte_1**

A ben vedere, infatti, la cessione del credito derivante dal mutuo bancario, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c.), può essere inquadrata quale parte di un "titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva" e, in quanto tale, deve rispettare la forma qualificata di cui al

disposto dell'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. (atto pubblico o privata autenticata) per essere azionabile *in executivis*

Invero, tale ricostruzione presuppone che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. *complesso*, quale "*fattispecie in fieri*", comprensiva di n. 2 elementi sostanziali: 1. *l'atto di mutuo originario*; 2. *la cessione del credito da esso derivante* nonché dell'ulteriore elemento formale essenziale e indefettibile della predetta forma qualifica ex art. 474 comma 2 nn. 2) e 3) per entrambi i suindicati atti.

Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziari, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, anche i seguenti titoli di credito di natura "*negoziale*":

a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;

b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;

c) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.

Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, *unisussistente* o *monostrutturato* perché *uno actu perficitur*.

A tanto deve aggiungersi che in tutte le suindicate tipologie di "*titoli esecutivi negoziali*", il titolo deve contenere in sé l'indicazione nominativa del titolare del credito, tanto anche con riguardo alle "*cambiali*" aventi come requisito essenziale di forma ex art. 474 c.p.c. l'indicazione corretta e leggibile del "*nominativo*" del creditore riportata nel titolo ed, in caso di circolazione del titolo, la "*girata*" cartolare in favore del cessionario (*giratario*) regolarmente apposta sul titolo medesimo.

Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo "*scomposto in una pluralità di elementi*", elementi a volte provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi tra loro. Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che è alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere *natura negoziale* (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure *giudiziale* (sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).

Deve osservarsi che quanto ai titoli esecutivi di *formazione giudiziale*, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria. Infatti, per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o

una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.

Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere *in executivis* della creditrice.

Orbene, *mutata mutandis*, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di *formazione negoziale*.

Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale.

Pertanto, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi c.d. *negoziali*, per così dire "*complessi o composti*", derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti e che, in dette ipotesi, in ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti: 1) l'atto (nella fattispecie *unisussistente*) ovvero i plurimi atti in cui si articola la fattispecie *complessa* devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata; 2) l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata. L'elemento scriminante è, dunque, la *forma pubblica* o almeno quella della *scrittura privata autenticata*.

Del resto le oscillazioni interpretative con riguardo alla configurabilità della fattispecie del titolo esecutivo "*complesso o a formazione progressiva*" anche con riguardo al titolo di formazione negoziale, sembrano destinate a soprirsi con il sopra delineato orientamento della Suprema Corte con riguardo al "*mutuo condizionato*" (da distinguersi come già detto in precedenza dalla diversa fattispecie del "*mutuo c.d. cauzionato*") per il quale ai fini della sussistenza del valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessaria l'*unione* dell'originario rogito notarile di mutuo con il successivo *atto di effettiva traditio del denaro al mutuatario* che deve rivestire sempre la forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata ex art. 474 co 2, nn. 2) e 3) c.p.c..

Sotto tale profilo, dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. - in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo esecutivo *negoziale*. Ciò sempre che rivesta la particolare *forma qualificata* prescritta dalla norma codicistica (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Tornando al caso di specie, come già detto in precedenza, le cessionarie interventrici, invocando in via esecutiva direttamente il contratto di mutuo *Parte_1* nominativamente intestato all'istituto bancario cedente (*Parte_1* [...]), non hanno prodotto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata della *cessione in blocco* in questione, né un estratto di detto contratto di cessione, né qualsivoglia altro documento autenticato da notaio o da altro pubblico ufficiale, prescritto sotto il profilo formale dall'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. ai fini della configurabilità di un *titolo esecutivo negoziale complesso*. Tale omissione - in assenza di provvedimento giudiziale atto a sostituire il titolo *negoziale* con quello *giudiziale* contemplato dall'art. 474 comma 2 n. 1) c.p.c. presupponente l'accertamento da parte del Giudice della cognizione dell'effettiva titolarità del credito in capo alle medesime - determina l'insussistenza, all'attuale stato degli atti, di un valido titolo esecutivo in favore di entrambe le cessionarie (Aport. CP_5 e *Parte_2*).

7. Sulle spese e competenze di lite

Ai fini della regolazione delle spese, deve tersi conto del vivace dibattito giurisprudenziale in materia, composto, solo di recente, dalle Sezioni Unite.

Deve tenersi conto, altresì, della declaratoria di inammissibilità della domanda attorea formulata, in via pregiudiziale e dell'accoglimento dell'eccezione della convenuta debitrice riguardo alla titolarità del credito in capo alle interventrici cessionarie.

Per le su esposte ragioni, si ritiene congruo disporre, in deroga al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze professionali del presente giudizio e delle spese di CTU già liquidate a carico delle parti in solido.

Ciò anche alla luce della *ratio* logico giuridica della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, che ha dichiarato <<l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe eccezionali ragioni>> (cfr. Corte Cost. 19.04.2018 n. 77).

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:

1. dichiara inammissibile la domanda attorea di revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa dal G.E. in data 25.06.2020 nella fase sommaria;

2. accoglie le ulteriori domande attoree e, per l'effetto, rigetta le ragioni di opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. formulate dalla debitrice opponente e, sempre per l'effetto, dichiara la sussistenza del diritto di *Parte_1* (per il tramite di *CP_1* già *CP_2* di procedere *in executivis* nei confronti della convenuta debitrice [...] *CP_3*
3. per l'effetto, dichiara la validità ed efficacia in favore di *Parte_1* dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 07.11.2018;
4. **dichiara l'insussistenza del diritto di procedere *in executivis* nei confronti della convenuta debitrice in capo alle cessionarie interventrici *CP_5* e *Parte_2***
5. compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite;
6. pone le competenze di CTU a carico delle parti in solido tra loro.

Così deciso in Brindisi, in data 20.11.2025

Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL FUNZIONARIO AUPP DOTT. [REDACTED]